

Sicurezza sul lavoro e sfruttamento minorile

Sicurezza sul lavoro

La **sicurezza sul luogo di lavoro** consiste in tutta quella serie di misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali), che devono essere adottate dal datore di lavoro, dai suoi collaboratori (i dirigenti e i preposti), medico competente e dai lavoratori stessi. Le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori hanno il fine di migliorare le condizioni di lavoro, ridurre la possibilità di infortuni ai dipendenti dell'azienda, agli altri lavoratori, ai collaboratori esterni (subcontraenti) ed a quanto si trovano, anche occasionalmente, all'interno dell'Azienda. Misure di igiene e tutela della salute devono essere adottate al fine di proteggere il lavoratore, da possibili danni alla salute come infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché la popolazione generale e l'ambiente. In Italia, la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal *D. Lgs. 81/2008* (conosciuto come Testo Unico Sicurezza Lavoro), entrato in vigore il 15 maggio 2008. Questo decreto, che ha avuto molti precedenti normativi storici (risalenti al 1955 e 1956) ed altri più recenti (D.Lgs 626/1994), recepisce in Italia, le Direttive Europee in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, coordinandole in un unico testo normativo, che prevede specifiche sanzioni a carico degli inadempienti.

Misure generali di tutela e sicurezza

Alcune misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

Altre misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro, che esercita le attività e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Obblighi dei lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

Statistiche sugli infortuni sul lavoro in Italia

Nel dopoguerra si è avuta in Italia una progressiva riduzione degli infortuni sul lavoro, a seguito delle graduali applicazioni delle norme di sicurezza emanate nell'immediato dopoguerra, fra cui: il DPR 547/1955 sulla prevenzione infortuni negli stabilimenti, il DPR 164/1956 sulla sicurezza dei cantieri e il DPR 303/1956 sull'igiene del lavoro.

Indicativamente si è passati da un valore medio di quasi 2000 morti all'anno (anni cinquanta) ad un valore di circa 1500 morti all'anno (anni sessanta e settanta) e negli ultimi decenni si sono registrati indicativamente circa 1000 decessi sul lavoro all'anno in tutto il territorio nazionale. Questa riduzione o dimezzamento degli infortuni è dovuta alla continua e progressiva applicazione delle norme tecniche degli anni '50.

Attuale andamento infortunistico

Dopo una prima riduzione degli infortuni dal dopoguerra agli anni '90, nell'ultimo decennio si è registrato un aumento infortunistico, riportato ampiamente sui mass-media. I dati statistici confermano infatti che dal 1996 al 2006 gli infortuni a lavoratori con danni permanenti sono aumentati in modo significativo. Più precisamente si è passati da circa 20.000 infortuni con danni permanenti nell'anno 1996 che sono aumentati gradualmente in circa 10 anni fino a raggiungere il numero di circa 30.000 infortuni con danni o mutilazioni permanenti nell'anno 2006. La gravità della situazione è stata fatta presente dagli organi di stampa e da molti esponenti politici .

Metodi di analisi dei rischi lavorativi

In Italia con il recepimento della Direttiva 89/391/CEE, Legge 626 del 1994 si è introdotta l'obbligatorietà della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in tutte le attività pubbliche e private con lavoratori dipendenti (o assimilabili).

- L'articolo 28 del Testo Unico Sicurezza Lavoro prevede che il *Documento di Valutazione dei rischi* abbia i seguenti contenuti:
- **Relazione sulla valutazione dei rischi:** contenente l'indicazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa. Questa analisi è in genere divisa secondo più fattori di rischio, ad esempio: ambienti di lavoro, macchine, attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici, aspetti organizzativi e gestionali, ecc. L'analisi è preceduta dalle informazioni sull'attività e sull'organigramma aziendale. Devono inoltre essere indicati i criteri utilizzati per la valutazione dei rischi.
- **Indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate** al fine di eliminare i rischi individuati, o nel caso in cui non sia possibile eliminarli completamente, ridurre il rischio a un livello "accettabile".
- **Elenco dei dispositivi di protezione individuale**, che sono gli indumenti di protezione che i lavoratori indossano al fine della protezione individuale (ad esempio: calzature di sicurezza, casco, guanti, mascherine, ecc.)
- **Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza**, in cui si indicano tutte quelle misure che devono essere intraprese al fine di migliorare i livelli di sicurezza nel tempo (manutenzioni, verifiche, attività di informazione e formazione dei lavoratori ecc.).

È in generale utile integrare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con le seguenti informazioni:

- **Procedure di sicurezza sul lavoro:** consistono in circolari o disposizioni scritte, rivolte ai lavoratori, per l'uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro. Ad esempio, si hanno procedure di sicurezza per l'uso di scale portatili, di ponteggi e tra battelli, per l'uso di taglierine, macchine utensili, saldatrici, trapani elettrici, mole, frese, ed in generale per ciascun dispositivo il cui uso può comportare pericoli tipici e ripetitivi sul lavoro.
- **Planimetrie dell'edificio analizzato:** redatte in scala e con l'indicazione delle attività svolte nei vari locali e dei dispositivi di sicurezza presenti. Talvolta si allegano alla valutazione dei rischi anche alcune certificazioni sulle strutture e sugli impianti e alcuni verbali di sopralluoghi tecnici fatte nell'azienda da tecnici abilitati in materia di prevenzione, su incarico del datore di Lavoro o dei dirigenti aziendali.

Sfruttamento minorile

Il **lavoro infantile** è un fenomeno di carattere sociale che coinvolge i bambini di età compresa fra i 5 e i 15 anni in tutto il pianeta. Le aree principalmente interessate dal lavoro minorile sono i paesi in via di sviluppo o non sviluppati, cioè: Asia, Oceania, Europa dell'Est (soprattutto i paesi dell'estremo est dell'Europa), Africa e America del Sud, ma soprattutto Colombia e Brasile. Non sono però esclusi dal fenomeno Stati Uniti ed Europa. Pur essendo presente in tutto il mondo, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo si presentano determinate condizioni che favoriscono questo fenomeno. Il lavoro infantile si presenta dunque anche in regioni ricche di risorse e con un'economia florida, in cui però il reddito pro capite è molto basso e vi è un numero consistente di persone in stato di sottosviluppo e di povertà. Paesi dove, ad esempio nel settore dell'agricoltura, solo poche persone controllano buona parte dei terreni coltivabili.

Nel mondo

In Africa, Asia e America Meridionale all'inizio degli anni Ottanta i piccoli lavoratori erano stimati in oltre 5 milioni. Ora sono oltre 100 milioni e secondo alcune stime anche 150. Il fenomeno del lavoro minorile riguarda non solo i cosiddetti "paesi in via di sviluppo" ma anche l'occidente industrializzato. Riguarda gli Usa come l'Europa. In Italia oltre 145.000 ragazzi e ragazze sotto i 15 anni sono impegnati in attività lavorative e di questi circa 35.000 rientrano nella categoria di "sfruttati". Altre ricerche parlano di oltre 350.000 minori lavoratori dei quali circa 80.000 sfruttati. Se poi guardiamo gli altri paesi europei la situazione non è più confortante; il Portogallo, la Spagna e la Grecia riportano dati simili all'Italia; nel Regno Unito il fenomeno assume dimensioni generalizzate fino ad arrivare ai paesi dell'Est Europa dove accanto alle tradizionali forme di lavoro minorile si affianca la piaga della prostituzione che colpisce soprattutto le bambine prostitute. I lavori riservati ai bambini si possono dividere in due categorie: settore produttivo (agricoltura, industria, pesca) e settore urbano. In agricoltura i piccoli lavoratori sono utilizzati in ambito familiare, attività generalmente destinata all'autoconsumo, o nelle grandi piantagioni come braccianti. Sono più numerose invece le attività nel settore secondario. Qui i bambini sono destinati a miniere nel sottosuolo, cave, fornaci, fabbriche di carbonella, attività edili, laboratori di giocattoli, laboratori di fiammiferi, sigarette e fuochi d'artificio. Talvolta i bambini sono costretti a rimanere in fabbrica vari mesi prima di poter rivedere i propri genitori, in "fabbriche-carceri" dove dormono e mangiano. Svolgono anche attività di pesca in cui vengono fatti immergere lungo i fondali per far confluire i pesci verso le reti. Nel settore terziario i bambini sono impiegati nel piccolo commercio.

In Italia

In Italia lo sfruttamento del lavoro minorile è vietato dalla legge 977 del 1967 e successive integrazioni portate dal D.L n. 345 del 4 agosto 1999 e dal D.L. n.

262 del 18 agosto 2000.

Nonostante i divieti l'ISTAT nel 2002 stimava che ci fossero in Italia circa 140.000 lavoratori tra i 7 e 14 anni.

Immagini di bambini sfruttati in alcuni lavori...



Enrico Forlani, Uscite di Congressi, 1909



Enrico Forlani, Uscite di Congressi, 1909



Encarta Enciclopedia, Barry Iverson/Woodfin Camp and Associates, Inc.



I provvedimenti attuati

Il primo tentativo di arginare il problema dello sfruttamento del lavoro minorile si registra con la *Convenzione sull'età minima* stilata dalla Conferenza internazionale del Lavoro del 1919.

Nel 1924 la **Quinta Assemblea Generale della Società delle Nazioni** adotta la *Convenzione di Ginevra o Dichiarazione dei diritti del bambino*. Il 20 Novembre 1989, con l'approvazione da parte dell'ONU della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, vi è un tentativo di arginare il fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile. Viene infatti stabilito che i bambini hanno il diritto "*di essere tutelati da tutte le forme di sfruttamento e di abuso*".

Per fermare lo sfruttamento minorile sono state promosse iniziative come la promozione di marchi commerciali (Fair Trade) che garantiscano che un determinato prodotto non sia stato fabbricato utilizzando manodopera infantile. Questi programmi, pur essendo mossi da buone intenzioni, non creano alternative ai bambini attualmente occupati, che si ritrovano così costretti a indirizzarsi verso altre attività produttive, nella

maggior parte dei casi più pericolose. Nonostante i numerosi provvedimenti attuati, i bambini vittime di schiavitù e privati di una buona infanzia sono ancora molti.

Fine